GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 4 dicembre 1923** — **Numero 284**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nelle premesse e nell'art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2449, riguardante modificazioni alla legge 3 dicembre 1922, n. 1636, sulla ricerca ed utilizzazione delle sostanze radioattive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 scorso novembre, per errore della copia trasmessaci, il Regio decreto 4 marzo 1923, venne citato col n. 24, mentre doveva citarsi col n. 524, come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2506.

Norme per la classifica e manutenzione delle strade pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, sulle opere pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi:

a) Appartengono alla 1ª classe: le strade che complessivamente costituiscono la rete viabile principale del Regno ed i principali allacciamenti di questa alle reti viabili degli Stati limitrofi;

b) Appartengono alla 2ª classe: le strade, non appartenenti alla 1ª classe, che servono in generale alla più diretta comunicazione fra il capoluogo d'una provincia ed i capoluoghi delle provincie limitrofe, ovvero congiungono il capoluogo d'una provincia coi capoluoghi dei circondari in cui è divisa, od infine congiungono il capoluogo d'una provincia coi vicini porti marittimi, lacuali o fluviali, ovvero con valichi alpini od appenninici importanti;

c) Appartengono alla 3ª classe: in generale le strade che, formando con quelle della 1ª e 2ª classe una rete organica, mettono in comunicazione diretta o indiretta i capoluoghi dei comuni d'una provincia coi rispettivi capoluoghi di mandamento e di circondario;

d) Appartengono alla 4ª classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi;

e) Appartengono alla 5ª classe: le strade militari aperte al pubblico transito.

Art. 2.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª classe provvede lo Stato, salvo il disposto dell'art. 7. La spesa relativa alla tratta scorrente in ciascuna provincia è ripartita tra lo Stato e la provincia stessa nella misura d'una metà a carico dello Stato e d'una metà a carico della provincia.

Art. 3.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2ª classe provvedono le provincie, salvo il disposto dell'art. 8. La spesa relativa è ripartita tra lo Stato e ciascuna provincia interessata nella misura di un quarto a carico dello Stato e tre quarti a carico della provincia.

Art. 4.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3ª classe provvedono le provincie. La spesa relativa è ripartita tra la provincia ed i comuni attraversati, in ragione d'una metà a carico della provincia e d'una metà a carico di ciascun comune sulla base della spesa incontrata per la tratta stradale rispettiva.

Art. 5.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4ª classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese.

Art. 6.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 5ª classe provvede l'Amministrazione militare con contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni.

L'obbligo del contributo cesserà ogni qual volta, per esigenze della difesa, venga vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorgerà cessato il divieto.

Art. 7.

Può lo Stato cedere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune tratte o di tutte le strade della 1ª classe alle rispettive provincie attraversate, quando e fino a che ritenga questa concessione utile agli effetti della buona viabilità. In tal caso lo Stato rifonderà a ciascuna provincia interessata una metà della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell'art. 2, secondo modalità da determinarsi per regolamento.

Art. 8.

Può lo Stato assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune o di tutte le strade della 2ª classe quando e fino a che ritenga ciò utile agli effetti della buona viabilità. In tal caso ciascuna provincia interessata rifonderà allo Stato i tre quarti della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell'art. 3, secondo modalità da determinarsi per regolamento.

Art. 9.

Qualora le provincie ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza, giusta le disposizioni del presente decreto, in condizioni di regolare manutenzione, il Ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell'inadempienza da parte degli Enti stessi, potrà con suo decreto disporre che, a cura del Prefetto della provincia, sia delegato presso l'Amministrazione provinciale o comunale uno speciale Commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali occorrenti e di ordinarne il pagamento a carico del bilancio degli Enti stessi, con facoltà di disporre l'applicazione del contributo di utenza, se questo non sia stato istituito, o di altro tributo che possa ancora applicarsi, in conformità di legge, da parte della provincia e del comune.

Contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al precedente comma non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 10.

Nel caso dell'art. 7 potrà farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso dello Stato, nella spesa di manutenzione di una data tratta di strada della 1ª classe, in un'annualità costante a favore della provincia attraversata, per un periodo non superiore agli anni sei.

Art. 11.

Nel caso dell'art. 8 potrà lo Stato, mediante convenzione, consolidare il concorso dovuto da una provincia, per la manutenzione d'una data strada della 2ª classe, in un'annualità costante per un periodo non superiore agli anni sei.

Art. 12.

Potrà una provincia consolidare, mediante singole convenzioni, i concorsi dovuti ad essa da taluni comuni per la manutenzione d'una strada della 3ª classe, per un periodo non

superiore agli anni sei. Queste convenzioni dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Genio civile.

Art. 13.

A partire dal 1° luglio 1924 le strade di 1ª classe saranno quelle incluse nell'elenco allegato al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Nessun trapasso di strade da altra classe alla 1ª classe potrà effettuarsi se non per legge.

Il tracciato di dette strade sarà determinato singolarmente con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 14.

L'elenco delle strade della 2ª classe per ciascuna provincia sarà determinato per decreto Reale, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato. L'impegno del concorso dello Stato nelle spese di manutenzione per queste strade decorrerà per ciascuna provincia dal 1° luglio susseguente alla data del decreto Reale di cui sopra.

Art. 15.

Presso ciascuna provincia, entro l'anno 1924, il Consiglio provinciale approverà un elenco delle strade della 3ª classe. Questo elenco sarà pubblicato per la durata di tre mesi, e nel frattempo i comuni interessati potranno far pervenire al Regio prefetto le proprie osservazioni in merito. L'elenco definitivo sarà determinato per decreto del Ministero dei lavori pubblici su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile.

Art. 16.

L'elenco delle strade della 5ª classe sarà fatto, entro l'anno 1924, per cura dell'Amministrazione militare e non sarà reso pubblico.

Art. 17.

Nulla è innovato alle leggi vigenti per quanto riguarda la competenza delle spese di costruzione delle strade. Dopochè una strada sia ultimata, verrà classificata ai sensi dell'articolo 1 per la successiva manutenzione.

La classifica si farà per legge se trattasi di strade da iscriversi alla 1ª classe; per decreto Reale su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato, se trattasi di strade da iscriversi alla 2ª classe; per decreto del Ministro dei lavori pubblici, su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile, se trattasi di strade da iscriversi alla 3ª classe; per decreto del Ministro della guerra se trattisi di strade da iscriversi alla 5ª classe.

L'obbligo per le provincie di mantenere le strade di 3ª classe e l'obbligo del contributo dei comuni per la manutenzione delle strade di 5ª classe decorreranno dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto Ministeriale di cui sopra, e in modo che rimanga sempre un margine di tempo di almeno 6 mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.

Art. 18.

Agli effetti della polizia stradale, ai sensi del Cap. IV della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, e per quanto riguarda la proprietà del suolo e delle pertinenze stradali, ai sensi degli articoli 22, 36, 37 e 39 della legge stessa, le strade della 1ª classe corrispondono alle strade nazionali; le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali, quelle della 4ª classe alle comunali.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge medesima.

Art. 19.

Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade della 1ª classe corrispondono alle nazionali e le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali.

Però, a partire dalla nuova classifica, non competerà più indennità di traversa ai comuni per quelle tratte di strada che attraversino abitati la cui popolazione concentrata superi i 20 mila abitanti. Non competerà poi indennità per l'attraversamento di capoluoghi di provincia con strade della 2ª o 3ª classe.

Art. 20.

Nulla è innovato, per quanto riguarda le strade vicinali, alle norme del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, numero 1446. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 32 della lege 25 giugno 1906, n. 255; 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601; 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

Art. 21.

Nessun aumento di stanziamenti potrà essere fatto a carico del bilancio dello Stato per spese stradali in dipendenza delle precedenti disposizioni.

Art. 22.

Il Governo del Re provvederà a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni di legge relative alla costruzione e manutenzione delle strade ed alla polizia stradale, e ad emettere, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218 foglio 224. — GRANATA.

Allegato.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
1	Padana Superiore	Torino - Settimo - Chivasso - Vercelli - Novara - Milano - Treviglio - Rovato - Brescia - Verona - Vicenza - Padova.
2	Padana Inferiore	Da Torino lungo la sinistra del Po, a Moncalieri - Poirino - Alessandria - Tortona - Casteggio - Piacenza - Cremona - Mantova - Monselice.
3	Tirrena Superiore	Confine francese - Ventimiglia - Genova - Pisa - Livorno - Grosseto - Civitavecchia - Roma - (Via Aurelia).
4	Adriatica Superiore	Pola - Pisino - Buja - Capo d'Istria - Trieste - Monfalcone - Cervignano - Portogruaro - Motta di Livenza - Treviso - Mestre - Padova - Monselice - Rovigo - Ferrara - Alfonsine - Ravenna - Rimini - Fano - Ancona - Porto d'Ascoli, con diramazione per Parenzo attraverso Visignano (Penisola di Istria.
5		Pisino - Mattuglie - confine verso Castua.
6		Dall'Adriatica superiore n. 4 a Sud di Trieste, per Obrov - Mattuglie - Confine verso Fiume.
7		Dall'innesto sotto Rupa con la n. 6 a Postumia.
8		Dall'Adriatica Superiore n. 4 presso Trieste ad Opcina - Sesana - Storye - Senosecchia - Prewald - Postumia - Confine Jugoslavo verso Planina.
9	dell'Isonzo	Dalla Adriatica Superiore n. 4, oltre Duino, per Jemiano - Merna - Gorizia - Uznik - Saga - Plezzo - Tarvisio - Rotschach.
10		Gorizia - Aidussina - Zoll - Confine Jugoslavo verso Kalce, con diramazione Aidussina - Prewald.
11		Uznik - S. Lucia - Idria - Confine Jugoslavo verso Hotedrasica con diramazione Godowitsch - Zoll.
12		Bivio, presso Caporetto, con la n. 9 - Udine - Ponte Delizia - Casarsa - Conegliano - Treviso.
13		Thorl - Tarvisio - Pontebba - Stazione per la Carnia - S. Daniele del Friuli - Nazionale n. 12 presso Ponte Delizia e da questa presso Casarsa a Portogruaro.
14	del Brennero	Mantova - Roverbella - Verona - Ala - Rovereto - Trento - Lavis - S. Michele - Bolzano - Bressanone - Vipiteno - Brennero.
15	della Pusteria	Bressanone - Toblacco - S. Candido confine austriaco.
16	Carnica	Stazione per la Carnia - Tolmezzo - Ampezzo - S. Stefano di Cadore - Passo di Monte Croce - S. Candido, con diramazione da Tolmezzo per Paluzza al passo di M. Croce Carnico.
17	di Val di Fiemme e delle Dolomiti	Toblacco - Schluderbach - Cortina d'Ampezzo - Livinallongo - Campitello - Predazzo - Lavis.
18	di Alemagna	Conegliano - Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi - Pieve di Cadore - Cortina d'Ampezzo.
19	del Grappa e del Passo di Rolle	Ponte nelle Alpi - Belluno S. Giustina - Feltre - Arten - Fonzaso - Pontet - Fiera di Primiero - Passo di Rolle - Predazzo.
20	della Val Sugana	Padova - Bassano - Primolano Levico - Trento - con diramazione da Primolano alla n. 19.
21	del Piano delle Fugazze	Vicenza - Schio - Piano delle Fugazze - Rovereto.
22	del Caffaro	Cremona - Brescia - Caffaro - Tione - Trento.
23	del Tonale	Treviglio - Bergamo - Lovere - Breno - Edolo Passo del Tonale - Ponte Mostizzolo - Cles - Innesto con la nazionale n. 14.
24	della Mendola	Ponte Mostizzolo - la Mendola - Bolzano.
25	dell'Alto Adige e del Passo di Resia	Bolzano - Merano - Spondigna - Sciudern Confine al passo di Resia.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
26	del Passo del Giovo	Merano - Passo del Giovo - Vipiteno.
27	di Val Monastero	Sciudern - Confine svizzero.
28	del Lago di Como e dello Spluga	Milano - Lecco - Colico - Chiavenna - Spluga - Confine svizzero
29	del Maloia	Chiavenna - Castasegna - Confine svizzero.
30	dello Stelvio	Innesto con la nazionale 28 sopra Sondrio Tresenda - Tirano - Bormio - Stelvio - Spondigna - Con diramazione da Tresenda a Edolo.
31		Milano - Asnago - Como - Confine Svizzero verso Chiasso.
32		Milano - Piacenza.
33		Milano - Pavia - Casteggio.
34	del Lago Maggiore	Milano - Gallarate - Arona - Gravellona - Confine svizzero presso Brissago.
35	del Sempione	Dalla nazionale n. 34 presso Gravellona al Sempione (confine svizzero).
36		Dalla nazionale 2 presso Alessandria per Occimiano - Casale e Vercelli sulla nazionale n. 1 e da Novara su questa ad Arona.
37	della Val d'Aosta	Chivasso - Aosta - Piccolo S. Bernardo.
38	del Gran S. Bernardo	Aosta - Gran S. Bernardo.
39	Moncenisio	Torino - Susa-Moncenisio.
40	del Colle di Sestrières	Torino - Pinerolo - Colle-Sestrières - Cesana.
41	del Monginevro	Susa - Cesana - Monginevro.
42	del Colle di Tenda e di Valle Roja	Innesto con la nazionale 40 presso Moncalieri - Savigliano - Cuneo - Borgo S. Dalmazzo - Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) confine francese e dall'altro confine francese a Ventimiglia.
43	di Val Macra	Cuneo - Prazzo - Acceglio.
44	della Maddalena	Borgo S. Dalmazzo - Colle dell'Argentera - Confine francese.
45	del Colle di Nava	Innesto con la nazionale n. 42 presso Genola - Mondovì - Ceva - Colle di Nava - Oneglia.
6	del Colle di Catibona	Dalla nazionale n. 2 presso Poirino ad Alba - Carcare - Savona.
47	di Val Bormida	Dalla nazionale n. 46 presso Dego ad Alessandria.
48	dei Giovi	Innesto con la nazionale n. 2 tra Alessandria e Tortona per Novi - Ronco - Pontedecimo - Genova - Con diramazione per Tortona.
49		Piacenza - Bobio - Genova.
50	Emilia	Piacenza - Bologna - Forlì - Rimini.
51	della Cisa	Mantova - Guastalla - Parma - Fornovo - Pontremoli - Aulla - Sarzana.
52	del Valico del Cerreto	Innesto presso Guastalla con la nazionale n. 51. — Reggio Emilia - Castelnuovo - Monti - Aulla.
53		Pisa - Empoli - Firenze - Pontassieve - Forlì - Ravenna - Porto Corsini.
54		Pisa - Lucca - Borgo a Mozzano - Innesto con la nazionale 55 presso S. Marcello Pistoiese.
55	dell'Abetone	Nogara - Poggio Rusco - Modena - Pievepelago - S. Marcello - Ponte Petri - Pistoia - Firenze.
56		Firenze - Stazione S. Pietro a Sieve - Bologna - Ferrara.
57	Cassia	Firenze - Poggibonsi - Siena - Radicofani - Montefiascone - Viterbo - Vetralla - Roma, con diramazione Vetralla - Tirrena Superiore n. 3 fra Civitavecchia e Tarquinia.
58		Innesto con la nazionale 53 presso Pontassieve - S. Giovanni Val d'Arno - Arezzo - Terontola - Orvieto - Montefiascone, con diramazione Arezzo - innesto con la nazionale n. 60 presso Bibbiena.
59		Innesto con la Tirrena Superiore n. 3 presso Montepescali - Roccastrada - Siena - Innesto presso Arezzo con la nazionale n. 58.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
60		Pontassieve - Incrocio con la nazionale 58 presso Bibbiena - Bagno di Romagna - Valico dei Mandrioli - Cesena.
61		Rimini - Confine S. Marino.
62	Flaminia	Roma - Civitacastellana - Terni - Spoleto - Foligno - Stazione ferroviaria di Fossato di Vico - Cagli - Calmazzo - Fano.
63	Metaurense	Arezzo - S. Sepolcro - Valico di Roccatrabaria - Urbania - Urbino - Calmazzo.
64		Orvieto - Todi - Terni.
65		Fossato di Vico - Jesi - All'Adriatica Superiore n. 4 presso Falconara.
66		Terontola - Perugia - Foligno - Macerata - Innesto con l'Adriatica Superiore n. 4 presso Loreto.
67	Salaria	Roma - Passo Corese - Rieti - Antrodoco - Arquata del Tronto - Ascoli Piceno - Innesto con la nazionale n. 4 presso Porto d'Ascoli.
68	Tirrena Inferiore	Roma - Velletri - Terracina - Capua - Napoli - Torre Annunziata - Salerno - Rutino - Vallo - Torre Orsaia - Sapri - Paola - Santa Eufemia - Nicastro - Monteleone - Rosarno - Reggio Calabria con diramazione Itri - Pico - Ceprano.
69	Adriatica Inferiore	Porto d'Ascoli - Ortona - Vasto - S. Severo - Foggia - Cerignola - Barletta - Bari - Fasano - S. Vito - Brindisi - Lecce - Maglie - Capo di Leuca presso Alessano.
70		Roma - Tivoli - Avezzano - Castelvecchio Subequo - Bivio per Molina Aterno - Popoli - Pescara con diramazione da Avezzano per Sora alla Casilina (n. 74) presso Arce.
71		Antrodoco - Aquila - S. Demetrio nei Vestini - Innesto con la nazionale n. 70 presso Molina Aterno.
72		Da Macerata per Amandola alla Salaria numero 67 e da questa presso Ascoli Piceno per Teramo, Penne, e la stazione di Chieti a Chieti.
73		Aquila - Montorio al Vomano - Teramo - Innesto con l'Adriatica Inferiore (n. 69) presso Giulianova.
74	Casilina	Roma - Frosinone - Ceprano - Arce - Cassino - Stazione ferroviaria di Caianello - Innesto con la Tirrena Inferiore n. 68 sopra Capua.
75	dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica	Popoli - Sulmona - Pettorano sul Gizio - Castel di Sangro - Bivio per Isernia - Vinchiaturo - Volturara Appula - Lucera - Foggia.
76	Frentana	Dalla nazionale n. 75 presso Roccaraso per Carsoli e Lanciano all'innesto con l'Adriatica Inferiore n. 69 presso S. Vito Chietino.
77	Istonia	Dalla nazionale n. 75 presso Forlì del Sannio per Pescolanciano, Agnone e Capello alla stazione ferroviaria di Vasto.
78		Dalla nazionale n. 75 presso Isernia, per Venafro alla nazionale n. 74 (Casilina) presso la stazione di Caianello.
79	Sannitica	Dalla nazionale n. 68 presso Marcianise per Marcianise - Caserta - Caiazzo Guardia - Bivio presso Ponte Landolfo - Vinchiaturo - Campobasso - Larino - Incontro con l'Adriatica Inferiore n. 69 presso Termoli.
80	della Campania e delle Puglie	Napoli - Marigliano - Avellino - Pratola - Grottaminarda - Ariano - Foggia.
81		Dalla nazionale n. 79 (bivio presso ponte Landolfo) per Benevento alla nazionale n. 80 presso Pratola e da Avellino per Mercato S. Severino a Salerno.
82	Garganica	Da S. Severo per S. Nicandro Garganico e Vieste.
83		Innesto con la nazionale n. 80 presso Grottaminarda - Castel Baronia - Bivio per Contursi - Innesto presso Eboli con la nazionale n. 87.
84	dell'Appennino meridionale	Dalla nazionale n. 80 presso Avellino per Atripalda - Bivio S. Angelo dei Lombardi - Lioni - Ruoti - Potenza - Laurenzana - Corleto Perticara - S. Arcangelo - Senise Cerchiara - Stazione Torre Cerchiara.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
85	delle Murge	Barletta - Canosa - Atella alla nazionale numero 84 fra Ruoti e Potenza.
86	Jonica	Reggio Calabria - Gerace Marina - Punta di Stilo - - Stilo - Catanzaro Marina - Cotrone - Cirò Cariati - Rossano - Innesto con la nazionale n. 87 presso Spezzano Albanese.
87	delle Calabrie	Eboli - Sala Consilina - Lagonegro - Lauria - Castrovillari - Spezzano - Cosenza - Soveria Mannelli - Tiriolo - Catanzaro - Incontro con la Jonica n. 86 a Catanzaro Marina con diramazione da Castrovillari a Francavilla sulla nazionale 84 e da Tiriolo per la stazione di Marcellinara alla nazionale n. 88.
88		Innesto con la nazionale n. 87 presso Auletta - Stazione Tito - Potenza - Miglionico - Castellaneta - Taranto - Francavilla - Brindisi con diramazione dalla stazione Tito per Brienza alla nazionale n. 87 presso Atena.
89		Bari - Modugno - Altamura - Gravina - Irsina - Innesto con la nazionale n. 88 dopo Tolve.
90		Dalla nazionale n. 85 presso Canosa per Spinazzola a Gravina sulla nazionale n. 89 e da Altamura sulla stessa nazionale per Matera all'innesto con la nazionale n. 88 presso Miglionico.
91		Canosa - Corato - Modugno.
92	di Val d'Agri	Dalla nazionale 87 delle Calabrie presso Montesano per Moliterno - Corleto Perticara - Craco alla stazione ferroviaria di Montalbano Jonico.
93	Sapri Jonio	Da Sapri all'innesto della nazionale n. 87 delle Calabrie presso Lago Serino e da questa sopra Lauria per Latronico e Senise alla stazione di Nova Siri.
94		Bari - Gioia del Colle - - Mottola - Innesto con la nazionale n. 88.
95		Lecce - Gallipoli.
96		Innesto con la nazionale n. 69 presso Zollino per Martano ad Otranto.
97	di Paola e della Sila	Dalla marina di Paola all'incontro della nazionale delle Calabrie n. 87 presso la stazione ferroviaria Rende S. Fili e da Cosenza per Sella Gradina e Bivio S. Severina al porto di Cotrone con diramazione dal bivio Gazzani alla stazione ferroviaria di Cutro.
98		Dalla stazione ferroviaria di Serra d'Aiello per Aiello e Grimaldi alla nazionale n. 87 delle Calabrie e da questa presso Coraci per Colosimi alla nazionale n. 97 e da questa presso S. Giovanni in Fiore per Savelli e Campana alla stazione ferroviaria di Cariati.
99		Dalla stazione ferroviaria di Nicastro sulla nazionale n. 68 a Soveria Mannelli sulla nazionale n. 87, e da questa per Taverna - Bivio per Petilia Policastro all'innesto Guzzani sulla nazionale n. 97.
100		Dalla stazione ferroviaria di Francavilla Angitola per il Valico di Monte Cucco e Monte Pecoraro all'incontro della nazionale n. 86 presso Stilo, con diramazione da Mangiatorella a Ferdinandea.
101		Dalla Marina e dalla stazione ferroviaria di Gioia Tauro per Cittanova e Gerace Marina.
102		Da Bagnara alla Marina di Bovalino.
103	Sicilia - Periferica Sicula	Da Messina per il litorale settentrionale a Palermo, da Palermo per Sferracavallo - Alcamo a Trapani - Marsala - Mazzara - Castel Vetrano - Girgenti - Terranova - Modica - Spaccaforno - Siracusa - Lentini - Catania - Messina.
104		Capo d'Orlando - Randazzo - Passo Pisciaro innesto con la periferica n. 103 presso Fiume Freddo.
105	Centrale sicula	Dalla Marina di S. Stefano - Camastra per Nicosia - Quadrivio della Misericordia presso Castrogiovanni - Piazza Armerina - Terranova di Sicilia.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
106		Dalla Centrale sicula n. 105 presso S. Cono in contrada Gugliotto - Caltagirone - Vizzini - Palazzolo - Floridia all'incontro della nazionale n. 103 presso Siracusa.
107		Fiumefreddo - Randazzo - Cerami - Petralia - Sottana - Caltavoturo - Alla nazionale n. 103 presso la stazione di Cerda.
108		Palermo - Corleone - Bivona - Girgenti - Innesto con la nazionale n. 103.
109		Da Catania per Adernò-Agira alla nazionale 105 presso Leonforte e da questa presso Castrogiovanni per Barriera Noce e Vallelunga alla nazionale n. 108 presso Marineo.
110		Girgenti - Canicattì - Caltanissetta incontro con la nazionale n. 105 presso Benesiti con diramazione da Caltanissetta alla contrada Barriera Noce sulla nazionale 109.
111		Dalla nazionale 103 presso Alcamo per Gibellina e S. Ninfa a Castelvetrano.
112	Sardegna . Periferica	Cagliari - Muravera - Tortoli - Dorgali - Siniscola - Terranova Pausania - Tempio - Laerru - Sassari - Cantoniera - Scalacavalli - Alghero - Suni - Cuglieri - Oristano - Iglesias - Siliqua - Cagliari, con diramazione da Alghero a Porto Conte.
113	Traversale Sarda	Orosei - Nuoro - Silanus - Suni - Bosa - Marina.
114	Centrale Sarda	Porto Torres - Sassari - Martis - Ozieri - Nazionale 113 e da questa per Oniferi - Sorgolo - Laconi - Monastir - Cagliari.
115		Da Tempio Pausania alla Marina di Palau con diramazione per S. Teresa di Gallura.
116		Ozieri - Martis sulla nazionale n. 112 e da questa presso Rio Tesciu a Castelsardo.
117		Dalla nazionale n. 112 tra Oristano e Terralba per Sanluri alla n. 114 presso Monastir.
118		Iglesias - Porto Palmas.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2522.
Istituzione presso il Ministero delle finanze di un Comitato permanente consultivo per le pubblicazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato permanente consultivo per le pubblicazioni dello Stato.

Art. 2.

Il Comitato medesimo è composto del Provveditore generale dello Stato con le funzioni di presidente e di quattro membri nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

I quattro membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per disciplinare il funzionamento, la competenza, e l'ordinamento del Comitato nonchè per quant'altro occorre a dare esecuzione al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 240. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2527.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24, per indennità da corrispondere alla famiglia dell'interprete Craveri deceduto nell'eccidio di Janina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1923-24 è istituito il capitolo n. 54-*ter* con la seguente denominazione:

« Indennità alla famiglia dell'interprete albanese Craveri deceduto nell'eccidio di Janina » e con lo stanziamento di L. 200,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 5. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2529.

Trattamento di previdenza da usarsi al personale delle ferrovie dello Stato, non iscritto al fondo pensioni e proveniente da ferrovie secondarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, che approva il regolamento per la previdenza del personale ai pubblici servizi di trasporti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, e quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento di previdenza e le condizioni pel conseguimento della pensione nei riguardi degli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, non inscritti al fondo pensioni per le ferrovie medesime, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto e provenienti dalle ferrovie Alessandria-Ovada, Cremona-Borgo San Donnino, Lucca-Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, Aulla-Monzone, Mestre-Primolano, Roma-Albano-Nettuno, Roma-Ronciglione-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, Secondarie della Sicilia, Reali Sarde, Udine-Portogruaro per San Giorgio di Nogaro e San Giorgio di Nogaro-ex confine italo-austriaco e dalle ferrovie della ex Società Veneta, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Agli agenti di cui all'art. 1 che siano inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, saranno applicate le disposizioni per il regolamento della previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 12, 19, 27 e seguenti.

Saranno altresì applicabili agli agenti suddetti le disposizioni riguardanti il trattamento di previdenza che fossero successivamente emanate a modificazione delle suddette nei riguardi del personale contemplato dal regolamento medesimo.

Art. 3.

Gli agenti di cui all'art. 1 che siano inscritti ad una cassa speciale di previdenza, istituita dall'azienda da cui provengono, hanno facoltà, qualora la cassa sia ordinata con il sistema dei conti individuali a risparmio, di optare, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, per il trattamento stabilito all'art. 2. A quelli di detti agenti che non avranno esercitata tale facoltà sarà continuato il trattamento stabilito dallo statuto della cassa alla quale appartengono.

Eguale facoltà è consentita per gli agenti di cui all'art. 1 che siano inscritti ad una cassa speciale di previdenza, istituita dall'azienda da cui provengono, ma che non sia ordinata col sistema dei conti individuali; ed in tali casi, qualora per ciascuna cassa speciale il numero degli agenti che abbiano esercitato tale facoltà superi il terzo degli agenti inscrittivi alla data di pubblicazione del presente decreto, la cassa speciale stessa verrà soppressa e il relativo patrimonio sarà devoluto all'azienda delle ferrovie dello Stato e sarà esteso a tutti gli agenti che vi partecipavano il trattamento di cui al regolamento richiamato al precedente comma. Qualora il numero degli optanti non superi il terzo degli inscritti alla cassa, questa sarà mantenuta nei riguardi di tutti gli agenti che vi erano inscritti, e funzionerà secondo le norme del relativo statuto modificato a sensi dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 4.

Agli agenti già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come pure agli agenti già inscritti alle casse speciali di previdenza, ai quali sia applicato il trattamento del regolamento indicato all'art. 2, l'ammontare della ritenuta nella misura stabilita dal regolamento stesso, sarà, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, versato all'Amministrazione ferroviaria.

Art. 5.

Per coloro degli agenti indicati all'art. 1 del presente decreto, che siano inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'assegno che sarà loro liquidato dalla cassa medesima verrà dedotto dal trattamento stabilito dal regolamento richiamato all'art. 2. Per coloro invece che siano inscritti alla cassa speciale di previdenza istituita dall'azienda da cui provengono ed ai quali sia applicato il suddetto trattamento, l'ammontare del conto individuale o dell'assegno per una volta tanto che loro spetterebbe alla data di pubblicazione del presente decreto, nel caso che la cassa non venga soppressa ai sensi del precedente art. 3, sarà versato dalla cassa speciale all'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

Il trattamento stabilito dal regolamento di cui all'art. 2 sarà esteso, su domanda degli interessati da farsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e con effetto dalla data stessa, agli agenti indicati all'art. 1, ed alle loro famiglie, cessati dal servizio delle ferrovie dello Stato nel periodo dal 1° gennaio 1919 o dalla data di passaggio, se

posteriore, sino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Qualora sia stato già liquidato l'assegno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, il relativo ammontare sarà dedotto dal trattamento stabilito dal regolamento richiamato all'art. 2. Per coloro invece ai quali sia già stato corrisposto, anche parzialmente, l'ammontare del conto individuale o dell'assegno per una sola volta, dalla cassa speciale dell'azienda da cui provengono, detto trattamento verrà decurtato della rendita vitalizia e relativa quota di riversibilità che si può costituire con l'ammontare stesso.

Art. 7.

Per l'accertamento dell'invalidità fisica agli effetti del diritto a pensione, per l'approvazione degli assegni e per i relativi pagamenti, per i ricorsi ed in generale per tutto quanto riguarda la previdenza del personale, al quale si riferisce il presente decreto, che non sia contemplato nel regolamento richiamato all'art. 2, valgono, in quanto siano applicabili, le norme vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato inscritto al fondo pensioni.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, sentita l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno modificati gli statuti delle casse speciali di previdenza che fossero conservate, in quanto sia necessario per il loro regolare funzionamento, in relazione alle disposizioni vigenti nell'Amministrazione suddetta.

Art. 9.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato provenienti dalla Società Veneta in forza della legge 28 giugno 1906, n. 261, ed inscritti al fondo pensioni, hanno facoltà di chiedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, che sia riconosciuto utile per la pensione il servizio prestato alla dipendenza della società da cui provengono, nei limiti e con le norme dell'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369.

Il riconoscimento di cui sopra verrà effettuato con le somme che fossero già state versate per riscatti di periodi di servizio prestati dagli agenti alla Società Veneta e la eventuale eccedenza sarà computata in conto di riscatto di ulteriore periodo di servizio prestato alla società medesima, di cui avanzassero domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, oppure restituita agli interessati, senza interessi, all'atto della liquidazione della pensione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dItalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 7. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2528.
Costruzione degli acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i Comuni della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli acquedotti ad uso promiscuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dei Comuni della Sicilia, in corso di costruzione e di studio alla data di pubblicazione del presente decreto, sia che la costruzione venga assunta dalla detta Amministrazione, sia che venga assunta dai Comuni o dai Consorzi, lo Stato concorrerà alla parte della spesa a carico dei Comuni col pagamento della totalità degli interessi e di metà della quota di ammortamento dei mutui che fossero da contrarre al detto fine.

La spesa per tale concorso farà carico al capitolo 143 del bilancio dell'Interno per l'esercizio finanziario 1923-1924 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per i successivi esercizi.

Il Ministro per le finanze provvederà, perchè sia aumentato in congrua misura il relativo stanziamento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 6. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923.
Autorizzazione alla Camera di commercio di Pesaro, ad acquistare un terreno sul quale fabbricare la sua sede camerale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 26 giugno 1864;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione 11 maggio 1923 della Camera di commercio e industria di Pesaro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La Camera di commercio e industria di Pesaro è autorizzata ad acquistare dal signor Trotta Deodato di Francesco, per la somma di L. 17,100, e colle spese a carico della Camera stessa, un'area di metri quadrati 342 situata in Pesaro e distinta dal n. 408 B frazionato di mappa stabile catasto fabbricati, per la costruzione di una sede camerale, ai patti e alle condizioni stabilite nel compromesso preliminare in data 23 aprile 1923.

Art. 2.

Alla spesa relativa, la Camera suddetta farà fronte con prelevamento degli avanzi di gestione, che presentano la necessaria disponibilità.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 ottobre 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Belvedere di Spinello (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belvedere di Spinello, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Essendosi recentemente dimessi 10 sui 15 consiglieri comunali di Belvedere di Spinello, il Prefetto di Catanzaro ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione di quella civica azienda.
Non ravvisandosi conveniente indire subito i comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre occorre, d'altra parte, conferire poteri più ampi allo straordinario amministratore perchè possa provvedere adeguatamente sugli affari in corso, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belvedere di Spinello, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ioele Ernesto, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1923.
Istituzione a Castrovillari di un ufficio secondario telegrafico in sostituzione di quello principale ivi esistente.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telegrafici, telefonici;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Castrovillari un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;
Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;
Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, circa la cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1. E' istituito a Castrovillari, in provincia di Cosenza, un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.
2. All'ufficio secondario telegrafico di Castrovillari è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 9640 ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920, quella complessiva di annue L. 21,480 (ivi comprese L. 720 per quattro supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1800 per aumento del 10 % e L. 1200 per i supplenti.
3. La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Castrovillari dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo che nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1923.

Istituzione a Ventimiglia di un ufficio secondario telegrafico in sostituzione di quello principale ivi esistente.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1924, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telegrafici, telefonici;

Visto il decreto Ministeriale del 20 ottobre 1923, col quale è stata riconosciuta la opportunità di separare a Ventimiglia-città i servizi delle poste dal servizio telegrafico e di trasformare in ricevitoria l'ufficio principale postale risultante da tale separazione, lasciando ufficio principale quello telegrafico;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Ventimiglia-città un ufficio secondario telegrafico, in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Proceduto si alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato con R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, circa la cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1. E' istituito a Ventimiglia-città un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2. All'ufficio secondario telegrafico di Ventimiglia-città è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di lire 8630 ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920, quella complessiva di annue L. 19,790 (ivi comprese L. 540 per tre supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1800 per aumento del 10 % e L. 900 per i supplenti.

3. La persona alla quale verrà concessa la titolarità del l'ufficio secondario telegrafico di Ventimiglia-città dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Crociera nell'America latina.

Nomina dei Commissari del Governo.

Con decreto in data 29 novembre 1923, Sua Maestà il Re ha nominato Commissari del Governo per la Crociera italiana nell'America latina i signori:

1° Cav. uff. Eugenio Coselschi, per la cultura e la propaganda nazionale;

2° Comm. Passigli Alberto per l'industria e la mostra industriale a bordo della R. nave « Italia »;

3° Senatore prof. Leonardo Bistolfi e prof. Giulio Aristide Sartorio, per la parte artistica.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	124 59	Belgio	107 35
Londra	100 962	Olanda	8 79
Svizzera	405 17	Pesos oro	16 275
Spagna	301 625	Pesos carta	7 16
Berlino	—	New-York	23 18
Vienna	0 034	Oro	447 26
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 16
	3.50 % » (1902)	71 85
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	90 11

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(3ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica: che il buono del Tesoro quinquennale n. 1419 di L. 2000 intestato a Cazzola Amina fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Pettenella Egidia vedova Cazzola, della 6ª emissione, doveva invece intestarsi a Cazzola Emmina-Maria fu Gerolamo ecc. e ciò in base alla attestazione giurata innanzi alla R. pretura di Milano 9° mandamento il 28 settembre 1923

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del detto buono, perchè scaduto, nelle mani di Cazzola Emmina-Maria fu Gerolamo, ora maggiorenne.

Roma, 18 ottobre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(2ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni quinquennali del Tesoro nominativi, si notifica che i buoni quinquennali del Tesoro 5 %, n. 165, di L. 5400 della XIII emissione e n. 304 di L. 10,200 della IV emissione entrambi intestati a Costanzini Arturo di Francesco inabilitato sotto la curatela di Costanzini Ernesta di Francesco nubile, dovevano invece intestarsi a Costanzini Arturo di Francesco, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la R. pretura di Mantova in data 25 ottobre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni, emettendo in sostituzione del buono n. 165 altro buono intestato a Costanzini Arturo fu Francesco interdetto sotto la tutela di Canneti Costantino, e rimborsato il buono, n. 304 nelle mani del detto tutore.

Roma, 12 novembre 1923

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	748276	Antognoli Giovanni di Antonio, dom. a Groppo frazione del comune di Sesta Godano (Genova) . . . . L.	280 —
»	769625	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
Cons. 5 %	26232 Polizza comb.	Perugino Eugenio fu Serafino, dom. a Capri (Napoli) . . . . »	20 —
»	135549	Finocchiaro Corradina di Salvatore, moglie di Cantone Salvatore, dom. in Catania, vincolata . . . . »	400 —
»	174924	Rolle Celestina fu Vincenzo, moglie di Torelli Bernardo, dom. a Milano, vincolata . . . . »	8000 —
»	131931	Torelli Bernardo fu Luigi, dom. a Torino . . . . »	1000 —
3.50 %	357684	Comune di Rodigo (Mantova) per l'erigendo Asilo infantile locale, vincolata . . . . »	35 —
Cons. 5 %	311028 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Izzo Raffaele e Macrina fu Gaetano, minori, sotto la patria potestà della madre Mele Vincenza fu Alfonso, ved. Izzo, dom. in Napoli . . . . »	140 —
		Per l'usufrutto: Mele Vincenza fu Alfonso, ved. di Izzo Gaetano, dom. in Napoli.	
»	51732	Giuliana Francesca fu Angelo, nubile, dom. a Palermo . . »	500 —
»	51733	Giuliana Francesca fu Angelo, dom. a Palermo . . . »	500 —
»	91953	Giuliana Francesca fu Angelo, nubile, dom. a Palermo . . . »	500 —
»	147108	Giuliana Francesca fu Angelo, dom a Palermo . . . . »	1000 —
3.50 %	667179 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Caramanna Elena di Girolamo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo . . . . »	210 —
		Per l'usufrutto: Calajò Margherita fu Giovanni, moglie di Parrino Stefano, dom. in Palermo.	
Cons. 5 %	8326	Goth Maria di Attilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rovigo . . . . »	165 —
»	108472	Cecchi Gino di Guglielmo, dom. in Roma, vincolata . . »	500 —
»	19063 Polizza comb.	Monti Mario fu Romolo, dom. a Roma . . . . »	20 —
3.50 %	724498	Vajo Clementina fu Baldassarre, moglie di Farina Paolo di Antonio. dom. a Torino, vincolata . . . . . »	511 —
»	111157	Canonicato arcipretale nel capitolo cattedrale di Civita Castellana (Roma) . . . . »	497 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	79939	Tansillo Domenico fu Pietro Paolo, dom. a Cimitile (Caserta) L.	50 —
»	151513	De Rosa Gaetano fu Francesco, dom. a Brooklyn . . . . »	10,765 —
»	74651	Romano Raffaele di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli . . . . »	115 —
Cons. 4.50 %	9215	Congregazione di carità di Laconi (Cagliari) . . . . . »	42 —
3.50 %	626955	Legato Morara di Miane (Treviso) amministrato dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . . . »	336 —
Cons. 4,50 %	39234	Congregazione di carità di Miane (Treviso) . . . . . »	60 —
»	1318 Assegno provvisorio	Legato Bortolini Girolamo di Miane (Treviso) amministrato dalla Congregazione di carità di detto luogo . . . . . . »	1.02
»	1286	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
3.50 %	667731 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bottigioli Margherita fu Giovanni, nubile, dom. in Rocca Pietra (Novara) . . . . » Per l'usufrutto: Borini Maria fu Antonio, ved. di Bottigioli Francesco, dom. in Rocca Pietra (Novara).	119 —
»	667733 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bottigioli Celestina fu Giovanni, ved. di Gagliardini Francesco, dom. a Rocca Pietra (Novara) . . . » Per l'usufrutto; intestata come all'usufrutto precedente.	91 —
»	294018	Opera Pia ospedale di Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	3.50
»	305985	Ospedale di S. Antonio in Vicovaro (Roma) amministrato come la precedente . . . . »	10.50
»	323608	Ospedale di Vicovaro (Roma) . . . . »	3.50
»	427120	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons. 5 %	202834	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma), per l'ospedale di S. Croce in S. Antonio . . . . »	1850 —
»	211819	Intestata come la precedente . . . . »	425 —
»	230738	Ospedale di S. Croce e S. Antonio in Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità. . . . . »	450 —
»	246833	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma) per il locale civico Ospedale . . . . »	100 —
»	256881	Ospedale di S. Croce e S. Antonio di Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	425 —
P. N. 5 %	16600	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma) per il Monte frumentario . . . . »	50 —
Cons. 5 %	246832	Asilo infantile « Eleonora Cenci » di Vicovaro (Roma) . . »	150 —

Roma, 31 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** ELENCO N. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	286421	250 —	Pisapia Anna di Luca, *nubile*, domiciliata in Cava dei Tirreni (Salerno).	Pisapia Anna di Luca, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata come contro
»	286422	250 —	Pisapia Geltrude di Luca, *nubile*, domiciliata a Cava dei Tirreni (Salerno).	Pisapia Geltrude di Luca, *minore*, ecc. come la precedente.
P. N. 5 %	30703	50 —	Simonetti Gennaro di *Giuseppe* minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliato a Napoli.	Simonetti Gennaro di *Pasquale*, minore, ecc., come contro.
»	30704	50 —	Simonetti Giuseppe di *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Simonetti Giuseppe di *Pasquale* minore, ecc., come contro.
»	30705	50 —	Simonetti Assunta di *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Simonetti Assunta di *Pasquale*, minore, ecc., come contro.
»	30706	50 —	Simonetti Rosina di *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Simonetti Rosina di *Pasquale*. minore, ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	124191 117466 112972	350 — 350 — 200 —	Savoini Luigi fu Luigi, domiciliato a Borgomanero (Novara).	Savoini Luigi fu Luigi, *minore sotto la tutela del fratello Pietro Serafino*, domiciliato come contro.
»	311050	1070 —	Morando *Cesare* di Candido, minore, sotto la patria potestà della madre Bergni Giuseppina fu Pietro, vedova di Morando Candido, domiciliato in Bra (Cuneo).	Morando *Luigi-Cesare*, fu Candido, minore, ecc. come contro.
3.50% »	727079 727080	147 — 217 —	Aldi Teresa di Pasquale moglie di Brizio Angelo di Carlo, domiciliata a S. Lorenzo Maggiore (Benevento) vincolate.	Aldi Teresa di Pasquale, *nubile*, domiciliata a S. Lorenzo Maggiore (Benevento) vincolate.
Cons. 5%	184706	500 —	*Ventura* Pasquale, Francesco e Chiara fu Michele, minori sotto la tutela di Di Sassonia Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Cerignola (Foggia).	*Venturo* Pasquale, Francesco e Chiara fu Michele, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 17 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — 2a Pubblicazione — (Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	235645	17 50	Gramegna *Giacinta* fu Adamo, minore, sotto la patria potestà della madre Ruatto Teresa, ved. Gramegna, dom. a Torino	Gramegna *Violetta-Rosa-Giacinta* di Adamo il resto come contro.
»	348005	280 —		
»	440553	105 —		
»	348004	280 —	Le due ultime inscrizioni con usufrutto vitalizio a Ruatto Teresa di Battista, ved. di Gramegna Adamo, dom. a Torino	
»	440552	105 —		
		Capitale		
Obbligazioni ferroviarie	10680	2500 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre marchesa Maria Argentina Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Cattaneo Giulio, dom. in Genova	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore, ecc., come contro.
	10681	2500 —		
	10682	2500 —		
	10683	2500 —		
	10684	2500 —		
Cons. 5 %	148739	600 —	Protopisani Antonietta fu *Michelangelo*, nubile dom. a Napoli	Protopisani Antonietta fu *Nicolangelo*, nubile, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma 10 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 25 novembre 1923, il sig. Felice Romano fu Pasquale, notaio residente ed esercente in Siracusa, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei vincitori dei concorsi a tre ed a dodici posti di addetto consolare.

La Commissione esaminatrice dei candidati che hanno preso parte ai concorsi a tre e a dodici posti di addetto consolare — concorsi banditi con decreti Ministeriali del 4 dicembre 1922 — ha compilato la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

a) *Concorso a tre posti di addetto consolare:*

1. Nicolai Lorenzo con punti 7892
2. Nobili Vitelleschi Pietro » » 7444
3. Bollati Attilio » » 7322

b) *Concorso a dodici posti di addetto consolare:*

1. Nicolai Lorenzo con punti 7892
2. Zoppi Vittorio » » 7900
3. Carosi Mario » » 7718
4. De Paolis Pietro » » 7681
5. Benzoni Giorgio » » 7672
6. Rosset Antonio » » 7668
7. Rossi Longhi Gastone » » 7662
8. Cuneo Giovanni Battista » » 7597
9. Fracassi Ratti Cristoforo » » 7576
10. De Vera D'Aragona Carlo A. » » 7551
11. Fecia di Cossato Carlo » » 7530
12. De Ciutiis Filippo » » 7498
13. Telesio Giuseppe » » 7410
14. Cottafavi Antonio » » 7352
15. Zanotti Bianco Massimo » » 7342
16. Grazzi Umberto » » 7334
17. Romano Guido » » 7304
18. Calisse Alberto » » 7300
19. Nardi Luigi » » 7298
20. Milanese Paolo » » 7294
21. Vattani Mario » » 7284
22. Migone Bartolomeo » » 7282
23. Sanmartin Achille » » 7280
24. Serena di Lapigio Ottavio » » 7274
25. Barbarich Alberto » » 7136
26. Moscati Riccardo » » 7134
27. Lanzara Giuseppe » » 7132
28. Taliani Pio » » 7130
29. Marenesi Enrico » » 7126

Roma, 1° dicembre 1923.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.